TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 4

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 2 e 6; R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, art. 10; legge 15 dicembre 1930, n. 1696, art. 2

Le leggi e i decreti devono portare, nella fine, oltre la data, la firma del Re, e la controfirma dei Ministri proponenti. Le leggi devono essere controfirmate anche dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: e cosi' pure i decreti, per i quali sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 23 maggio 1939 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-4-legge-23-giugno-1854-n-1731-articoli-2-e-6-r-decreto-14-novembre-1901/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it